comune di limena

provincia di padova

Limena - via Roma, 44 cap. 35010 c.f. e p.iva 00327150280 - fax 049/8841277 - 049/8840426
telefoni: segreteria 049.8844338 - lavori pubblici 049.8844344 - edilizia privata 049.8844348 - assistente sociale 049.8844313
anagrafe 049.8844316 - ragioneria 049.8844322 - tributi/commercio 049.8844326 - vigili urbani 049.8844306
Internet: http://www.comune.limena.pd.it Posta certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net

Prot. 11894/2019 Limena, mercoledì 31 luglio 2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO/ALLENAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA GAROLLA- VIA BORTOLETTO – VIA CABRELLE PER IL PERIODO 2019-2024 (L.R. 11/05/2015 N. 8 ED ART. 30 E 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E DELIBERA LINEE GUIDA N. 4 DELL'ANAC N. 206 DEL 01/03/2018) CIG. 7993462D81

Sezione 1 – Informazioni generali
Sezione 2 – Condizioni di partecipazione
Sezione 3 – Criteri generali di valutazione della adeguatezza associativa e convenienza economica
Sezione 4 – Punteggi qualitativi ed economici dell'offerta
Sezione 5 – Procedure modalità e termini di aggiudicazione
Sezione 6 - Informazioni sulle condizioni di esecuzione della concessione riportate in convenzione
Sezione 7 – Adempimenti successivi all'aggiudicazione
Sezione 8 – Ulteriori informazioni utili e recapiti

-

Sezione 1 – informazioni generali

A. **ENTE APPALTANTE**: **COMUNE DI LIMENA** – Via Roma n. 44 - 35010 Limena (PD) - Cod.fisc. e P.IVA n. 003271502803 - Codice Univoco identificativo dell'ufficio destinatario della Fatturazione Elettronica: NPDCV1.

B. **DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE:** Il Comune di Limena (PD) bandisce una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali: *A) n. 1 campo da calcio sito a Via Garolla-via Bortoletto-via Cabrelle, costituiti da un campo di gioco regolamentare e da un campo di allenamento ed area di riscaldamento, allibrati in Catasto Terreni al Foglio 5, mappali 177, 223, 225, 222, 221 e 220 composto da a) 1 campo da calcio regolamentare; b) corpo servizi; c) area di pertinenza ; n. 1 campo da allenamento di ca. mq 4500*. Tutti i predetti impianti sportivi comunali sono stati classificati dall'art. 2 comma 5 lett. a) e comma 6) del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30/07/2016 quali "impianti a rilevanza comunale" e "impianti privi di rilevanza imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 8 del 11/05/2015", che pertanto costituisce la normativa di riferimento del presente affidamento. Non sono presenti attività commerciali soggette a licenza, quali bar, merchandising, ecc. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di cui

all'art. 1 viene disposto con l'obiettivo di favorire forme di partecipazione delle associazioni sportive e degli stessi cittadini all'organizzazione ed erogazione di servizi sportivi, come disposto con la citata L.R. 8/2015. Esso consiste pertanto nella esecuzione della custodia, gestione delle utenze energetiche e degli utenti ed interventi di manutenzione ordinaria a tutte le strutture, attrezzature ed impianti. L'affidamento in gestione al soggetto concessionario non esclude l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale che li eserciterà nei limiti del rapporto contrattuale. È vietata la cessione totale o parziale della gestione degli impianti e la sub concessione. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni vanno comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

C. **CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI:** Con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 30/07/2016 è stato stabilito che l'affidamento viene fatto in favore di una unica associazione/società sportiva mediante procedura ad evidenza pubblica. In conseguenza dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09/01/2019, con Determinazione a contrarre n. 315 del 01/08/2019 reg. gen. del 31.07.2019 sono stati determinati i punteggi e le condizioni ai sensi dell'articolo 192 del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000, richiamando la vigente disciplina del D.lgs. 50/2016 attinente i servizi di gestione degli impianti sportivi (CPV 92610000-0) ricompresi nell'allegato IX categoria servizi amministrativi, sociali assistenza e cultura.

D. **APPALTO RISERVATO:** Ai sensi dell'art. 25 comma 1 della Legge regionale n. 8/2015, la gestione degli impianti sportivi da parte dell'Ente pubblico territoriale che non intenda provvedere alla gestione diretta degli stessi, è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, che praticano le attività sportive afferenti agli impianti di calcio del territorio comunale, oppure di seguito a società sportive e ricreative/sportive rappresentative di realtà locali che operano senza scopo di lucro operanti nel territorio di riferimento, in quanto iscritte nell'apposito Albo Comunale oppure di seguito Federazioni ed enti di promozione sportiva con Associazioni/Società affiliate che operino nel Comune, oppure di seguito Società Sportive Dilettantistiche a r.l. che operino senza scopo di lucro nel territorio di riferimento. L'affidamento si basa su convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari come approvati con la citata deliberazione di Giunta comunale. Le associazioni devono essere in grado di dimostrare una idonea capacità gestionale con almeno cinque anni di gestione di impianti di simili dimensioni svolta nei dieci anni precedenti, anche ricavabili dalla presentazione dei bilanci o da una autodichiarazione corrispondente. È possibile pertanto la costituzione di una A.T.I. tra associazioni aventi le predette caratteristiche, in quanto non vietata dalla deliberazione consiliare n. 48/2016, secondo le modalità del D.lgs. 50/2016.

E. **LUOGO DI ESECUZIONE**: Comune di Limena, Via Garolla – via Bortoletto – via Cabrelle (cod. nuts IT036)

F. **TERMINE DURATA CONCESSIONE**: L'affidamento per un periodo quinquennale decorre dal 01.09.2019 al 30.08 2024.

G. **VALORE DELLA CONCESSIONE**: ai fini di quanto previsto dall'articolo 167 del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo presunto della concessione, derivante dalla gestione economica (al lordo delle entrate/uscite, degli oneri fiscali, ecc.) dei servizi che la caratterizzano e per l'intera durata è ipotizzabile in €. 143.000,00, pari ad un valore annuo presunto di €. 28.600,00. Tale

valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Limena perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla quantità di attività sportiva svolta dal Concessionario e dalla remunerativa dei biglietti ed offerte libere corrisposti dagli spettatori. In ogni caso l'ammontare complessivo è inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 comma 1 lettera d) D.Lgs. 50/2016.

H. **CANONE DI CONCESSIONE e CONTRIBUTO COMUNALE**: come previsto dalla determinazione a contrarre e dallo schema di convezione, il concessionario sarà tenuto al pagamento di un canone di concessione che verrà determinato a seguito dell'espletamento del bando di gara partendo da un importo base minima di €. 600,00 più iva. Il contributo massimo del Comune per l'attività sportiva è di complessivi €. 28.000 Iva compresa a base d'asta per stagione sportiva da corrispondersi alla Società Concessionaria.

   I sopraindicati importi costituiscono altresì il principio della remunerazione della controprestazione a favore del concessionario, per la quale il rischio operativo della gestione è ascrivibile in toto al medesimo.

I. **COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA:** al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 ultimo periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si evidenzia che la indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza sono a carico dell'offerente.

J. **LINGUA:** le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

K. **SOPRALLUOGO:** il sopralluogo assistito nei luoghi di esecuzione della concessione avverrà solo se richiesto dall'offerente.

L. **DOCUMENTAZIONE DELL'INDAGINE:** copia del presente avviso, dello schema di convenzione con i relativi allegati e di tutta la modulistica per la presentazione di interesse, predisposta dal Comune, sono disponibili sul sito internet: www.comune.limena.pd.it .

M. **AGGIUDICAZIONE:** si procederà all'aggiudicazione in regime di concessione di servizi non economici di interesse generale di cui all'articolo 30 e 164 comma 3 e art. 140 e 142 2 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. B introdotto dal cosidetto decreto "sblocca cantieri", ai sensi dell'articolo 60 D.lgs. 50/2016, in cui il termine è ridotto per l'urgenza, e con il criterio dell'offerta più vantaggiosa per il Comune, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi della lex specialis L.R. Veneto n. 8/2015 ed art. 90 D-lgs. 50/2016, e secondo i punteggi derivanti dai criteri approvati con la deliberazione di giunta comunale n. 56/2018 e riportati nella successiva Sezione 4.

Sezione 2 – Condizioni di partecipazione

1. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui alla lettera D) della Sezione 1 del presente avviso, corrispondente all'articolo 2 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e all'art. 25 L.R. 8/2015, cui si rinvia.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:

1) Art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:

requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione come segue:

a) che non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; oppure, se presenti, indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; i soggetti indicati nel seguito non sono tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente tutte le persone fisiche che rappresentano la associazione; a pena di esclusione dalla procedura.
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, ferme restando le verifiche successive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011;
c) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1 e 2bis , del d.P.R. n. 602 del 1973; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 del Codice.
f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
g) che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
i) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32- quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle

associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito;

2) Art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016:
a) requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato devono avere i requisiti previsti dalla Legge Regionale Veneto n. 8/2015 per l'appalto riservato per la gestione di impianti sportivi comunali.
b) capacità economica e finanziaria: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, per un importo minimo annuo pari al valore annuo della concessione, e pertanto per € 28.600,00.
c) capacità tecniche professionali:
- un elenco dei principali servizi di gestione di campi sportivi di calcio effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, con particolare indicazione delle categorie e delle squadre svolgenti attività calcistica.
- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua associazione.

C) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE o AVVALIMENTO: è consentita la partecipazione di una ATI, nel qual caso i requisiti del punto precedente devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti partecipanti, mentre la capacità professionale può essere cumulativamente dimostrata. È consentito l'utilizzo dell'avvalimento per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale.

D) MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio avverranno, ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 Adunanza del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell'art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Si informa, altresì, che prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procederà con la verifica prevista dall'ultimo periodo dell'art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal senso di precisa che, qualora il concorrente soggetto a verifica, non abbia già indicato in offerta i valori necessari per la verifica di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., verrà tenuto a trasmettere la relativa documentazione entro il termine di 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di invio (via PEC) della relativa richiesta.

Sezione 3 – criteri generali di valutazione della adeguatezza associativa e della convenienza economica

Saranno esaminate le offerte dei soli candidati ammessi alla selezione secondo le precedenze dei gruppi indicati nella sezione 1 lettera D.
La concessione viene stabilita tenendo conto dei criteri generali di adeguatezza associativa e della convenienza economica riportati al punto 3) della parte narrativa della deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2018 ed in particolare:

1 per l'adeguatezza associativa le voci da a) ad e) a) orari e tempi di gestione che consentano la concreta possibilità di utilizzo da parte del gestore affidatario (per le proprie squadre) e da parte degli altri soggetti utilizzatori, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di gestione con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
b) esperienza dell'affidatario nel settore calcistico;
c) radicamento dello stesso nel territorio del Comune di Limena;
d) affidabilità tecnica degli istruttori ed allenatori;
e) finalità sociali nei confronti di anziani o persone svantaggiate del Comune di Limena;
2 per la convenienza economica le voci da f) ad i): f) proposta di progetto di gestione che comprenda le attività manutentive ordinarie non inferiori a quelle delle precedenti gestioni, la intestazione di tutte le utenze; g) valutazione della convenienza economica di un canone minimo e dell'eventuale massimo contributo che si intende concedere a sostegno della gestione, con diritto del concessionario di incamerare le entrate derivanti, quali tariffe d'uso fissate dalla Giunta comunale, pubblicità di terzi, sponsorizzazioni sportive;
h) garanzia di compatibilità con attività di interesse pubblico e sociale comunale per le manifestazioni proprie del Comune o autorizzate dallo stesso;
i) proposta di migliorie delle strutture e delle dotazioni;

Il soggetto aggiudicatario dovrà consentire alle altre associazioni sportive di calcio dilettantistiche, Enti di promozione sportiva etc. l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite come specificato nella convenzione e comunque dando priorità alle associazioni/società sportive aventi sede nel comune di Limena.

Sezione 4 – punteggi qualitativi ed economici dell'offerta

La concessione sarà aggiudicata, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa in base ai seguenti punteggi sotto descritti:

1) **ADEGUATEZZA ASSOCIATIVA (MAX 70 PUNTI)**

Cat	Descrizione	Punti Unit	Punti Max	Note esplic.
A	Orari e tempi di gestione per le proprie squadre e per altri utilizzatori con un planning basato sul numero dei tesserati atleti dell'associazione con particolare riferimento alla presenza del settore giovanile	In base alle qualità del confronto tra le proposte	25	Con verifica successiva
B	Esperienza dell'affidatario nel settore calcistico con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi pubblici	1 punto per ogni anno	20	N.ro Matric. FIGC
C	Radicamento dell'affidatario nel territorio comunale	1 punto per ogni anno	10	
D	Affidabilità tecnica degli istruttori ed allenatori (massimo 10 allenatori)	Punti 1 per allenatore	10	N.ro Patent.
E	Finalità sociali di impiego di anziani e persone svantaggiate inserite nella associazione (massimo 2 disabili massimo 1 anziano)	Punti 2 per disabile, 1 per anziano	5	Indicazione disabile
	Totale Massimo		70	

2) **CONVENIENZA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)**

Cat.	Descrizione	Punti unit.	Punti	Note
F	Progetto di gestione che comprenda le attività manutentive che apportino un miglioramento generale alle condizioni degli impianti	In base alle qualità del confronto tra le proposte	10	Come da L.R.
G	Canone minimo annuale offerto	Max migliore offerta, le altre in proporzione	5	

H	Contributo massimo annuale richiesto	Max migliore offerta, le altre in proporzione	5	
I	Svolgimento di manifestazioni proprie del Comune e collaborazione con le attività annualmente organizzate	1 punto per ogni manifestazione	5	
L	Migliorie delle strutture e delle dotazioni	1 punto per ogni 1000 €	5	
	Totale Massimo		30	

Il criterio di valutazione adottato sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, con riferimento all'**ADEGUATEZZA ASSOCIATIVA** con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti (per quanto riguarda la lettera A) e sulla base di un calcolo puntuale (per le restanti lettere B, C, D, E), mentre con riferimento alla **CONVENIENZA ECONOMICA** con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti (per quanto riguarda la lettera F), con offerte in aumento rispetto al canone offerto ed in ribasso rispetto al contributo richiesto, rispetto agli importi come posti a base di gara (per le lettere G, H).
L'importo del canone ricognitorio a base della gara è fissato in euro 600,00 (seicento/00) oltre IVA ove dovuta.
L'importo del contributo a base della gara è fissato in euro 28.000,00 (ventottomila/00) comprensivi di IVA ove dovuta.
Per le voci I e L si procederà sulla base di un calcolo puntuale.

Sezione 5 – procedure modalità e termini di aggiudicazione

LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: le operazioni di esperimento della manifestazione di interesse, in seduta pubblica, verranno effettuate presso la sala Giunta del Comune di Limena, Via Roma n. 44, il giorno lunedì 26 agosto 2019 ore 12.30.
Eventuali variazioni del luogo di esperimento della manifestazione di interesse, saranno comunicate ai concorrenti via e-mail.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE: nelle sedute pubbliche è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente, che verrà identificato dalla Commissione prima dell'inizio di ogni seduta. Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal delegante.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'associazione/società sportiva concorrente dovrà presentare la propria dichiarazione di manifestazione di interesse a mezzo raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) limena.pd@cert.ip-veneto.net o a mano al seguente indirizzo: Comune di Limena – Via Roma n. 44 – 35010 Limena (PD) entro il termine perentorio del giorno di **LUNEDI' 26 AGOSTO 2019 ore 12,00.** Nell'ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, rimane a carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio.

La domanda di ammissione consegnata a mano entro il suddetto termine perentorio dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo in Via Roma n. 44 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.15. Oltre il termine suddetto,

non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altra offerta già presentata.

DOCUMENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. **Dichiarazione di manifestazione di interesse**, sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione sportiva / società sportiva o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni:
   - ✓ In caso di ATI costituendo, deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che intendono raggrupparsi;
   - ✓ In caso di RTI costituito, viene presentata dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto del raggruppamento medesimo;

   NB: Come previsto nel comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000*) al fine della corretta compilazione dell'istanza, si rammenta che i soggetti cui si riferisce l'art. 80 del D.lgs 50/2016 sono:
   1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
   2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
   3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
   4) i «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (*come gli institori e i procuratori ad negotia*), di direzione (*come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*) o di controllo (*come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati*).

2. **Dichiarazione bancaria**, da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 nelle quali risulti che "*l'associazione sportiva / società sportiva dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente avviso*";

   In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi deve presentare le dichiarazioni bancarie da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle quali risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando.

3. **nel** caso di **AVVALIMENTO**, di cui al punto Sez. 2 lettera c), dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016:

   dichiarazioni della associazione sportiva / società sportiva concorrente:

   5.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di

validità del firmatario, con la quale:

- ✓ attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) posseduti dall'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);
- ✓ attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nella stessa domanda di partecipazione;

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l'apposito schema predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente avviso

documenti da presentarsi da parte della associazione sportiva / società sportiva ausiliaria/e:

5.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:

- ✓ dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ✓ attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

N.B. Per la dichiarazione di cui al punto 13.3) sopra può essere utilizzato l'apposito schema predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente avviso.

5.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

5.4) nel caso di avvalimento nei confronti di una associazione sportiva / società sportiva che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente avviso.

Si precisa che la successiva procedura negoziata potrebbe svolgersi in forma telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non si è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano, al momento, rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale della stazione appaltante e quello dell'appaltatore.

Sezione 6 – informazioni sulle condizioni di esecuzione della concessione riportate nell'apposita convenzione

MODALITA' DI ESECUZIONE: Il gestore è tenuto a provvedere a propria cura e spese alla gestione ordinaria del campo da calcio e delle relative pertinenze. In particolare deve garantire:

- custodia, sorveglianza e manutenzione ordinaria dell'impianto compreso lo sfalcio dell'erba
- pulizia dell'impianto, degli spogliatoi e delle relative pertinenze

- sistemazione ordinaria dei campi che renda possibile la pratica sportiva
- pagamento utenze (gas, luce, acqua, telefono etc) e altri oneri (imposte, tasse etc.)
- applicazione tariffe proposte dal gestore ed approvate dalla Giunta Comunale con D.G.C. 108/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
- pianificazione dell'utilizzo dell'impianto in modo da garantire il più ampio accesso all'impianto e la sua piena fruizione nell'orario di apertura.

Il gestore ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti sportivi i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, con priorità ai soggetti aventi sede nel territorio Comunale, salvo che ciò non pregiudichi l'ordinario funzionamento dell'attività del gestore stesso e la sua prevalente finalità sportiva e ricreativa.

TARIFFE D'USO DEI CAMPI ED ALTRE ENTRATE: Le tariffe d'uso degli impianti sportivi applicate ad enti, società sportive e privati diversificati per tipologia di utenti ai sensi dell'art. 27 comma 3 L.R. 8/2015, sono quelle previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale di Limena come sopra riportato (D.G.C. 108/2014 e s.m.i.)

Il gestore ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità all'interno dell'impianto, fatti salvi gli oneri relativi ai diritti comunali.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso del campo da calcio e dai proventi pubblicitari confluiscono direttamente nel bilancio del gestore.

ONERI A CARICO DEL GESTORE CONCESSIONARIO: Sono a carico del gestore:
- il versamento del canone annuale di concessione all'Amministrazione Comunale fissato in base all'offerta di gara, oltre IVA
- le spese per la stipula e registrazione del contratto, redatto per atto pubblico o per scrittura privato ai sensi dell'articolo 32 comma 14 D.lgs. 50/2016;
- tutte le spese di gestione come specificato all'art. 10
- le spese per il personale eventualmente impiegato negli impianti, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed assistenza dei lavoratori
- le spese di manutenzione ordinaria degli impianti
- la manutenzione programmata dei campi e delle loro pertinenze per il periodo di durata dell'affidamento, come dettagliatamente previsto nel piano di conduzione tecnica di cui all'art. 27 comma 5 lett. b) L.R. 8/2015
- ogni altra spesa inerente la gestione ordinaria dei campi da calcio affidati, come indicato nella apposita convenzione di affidamento.

Resta inteso che le opere di ristrutturazione e di trasformazione realizzate dal gestore per il miglioramento degli impianti sportivi rimangono di proprietà del Comune di Limena e nulla è dovuto al gestore alla scadenza della concessione.

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONCEDENTE: Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:
- le spese per eventuali manutenzioni straordinarie che l'Amministrazione Comunale ritenga necessarie per il funzionamento degli impianti
- il contributo per l'attività sportiva di cui al punto precedente del presente bando

RESPONSABILITA' DEL GESTORE: Il gestore è responsabile, in conformità alle norme del Codice civile, per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi agli impianti, cagionati durante il periodo di affidamento degli impianti; pertanto è obbligato a stipulare per tutta la durata dell'affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve o eccezioni.

Il gestore dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa di RCT e per quanto indicato al precedente comma con un massimale minimo di €. 5.000.000,00 con rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario degli impianti.

Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell'impianto, il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.

Il gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all'interno dell'impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme vigenti in materia di sicurezza e spettacoli pubblici)

PERSONALE: Il gestore è tenuto ad utilizzare unità di personale sufficienti a garantire la vigilanza e custodia degli impianti e si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori volontari tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza, igiene.
Il gestore comunica all'Amministrazione Comunale i nominativi dei responsabili del campo da calcio nonchè il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2010 e D.lgs. 626/94.

VERIFICA DEI CONTEGGI DELL'OFFERTA DELL'AGGIUDICATARIO: prima della stipulazione del contratto (in analogia quanto stabiliva l'art. 119, comma 7, del DPR n. 207/2010), il Comune di Limena, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE E DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' : Il canone annuo di concessione degli impianti viene pagato in un'unica soluzione dal gestore, a seguito della firma della convenzione per il primo anno (indicativamente entro il 01/09/2019) ed ad inizio della stagione sportiva per gli anni seguenti (alla data del 01/09 di ciascun anno).

L'Amministrazione Comunale, a seguito del pagamento del suddetto canone, provvederà all'erogazione del contributo economico per l'attività sportiva stabilito che verrà erogato in tre rate uguali: la prima pari al 1/3° del totale annuo previsto, sarà versata all'inizio della stagione sportiva e per il primo anno successivamente alla firma della convenzione e ad avvenuta intestazione delle utenze di luce, acqua, gas unitamente alla presentazione di copia di idonea polizza assicurativa. Le restanti due rate saranno versate a metà ed al termine della stagione sportiva previa verifica del regolare pagamento delle utenze e della rendicontazione da parte della Società al Comune delle somme incassate nel corso del periodo di gestione.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE: Il Comune di Limena ha facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti per l'affidamento del servizio
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio
- accertamento di sub concessione del servizio da parte del concessionario
- accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro la persona o il patrimonio
- fallimento, messa in liquidazione
- accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l'utenza
- ogni altra inadempienza, anche non espressamente prevista nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all'Amministrazione Comunale con raccomandata A/R. In caso di recesso, prima della scadenza della convenzione, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune e sarà tenuto a rimborsare allo stesso il corrispettivo di gestione già introitato proporzionalmente ridotto per il numero di mesi di mancata gestione.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso il Comune potrà rivalersi applicando una penale pari all'intero corrispettivo dovuto per la gestione degli impianti.

Sezione 7 – adempimenti successivi all'aggiudicazione

FACOLTA' DI INTERPELLO: il Comune di Limena si riserva la facoltà prevista dall'art. 110 del D.lgs 50/2016.

CONTRATTO-CONVENZIONE DI CONCESSIONE DELL'APPALTO:

- come stabilito dalla determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, il contratto-convenzione della concessione dell'appalto sarà stipulato tramite atto pubblico a cura del Segretario Comunale di Limena;
- l'importo contrattuale è costituito dalla sommatoria tra l'importo a base d'asta del contributo e del canone, al lordo del rialzo e ribasso offerto e dell'importo degli oneri per la sicurezza, ove previsti;
- Tutte le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- non conterrà, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la clausola compromissoria, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE: L'Amministrazione Comunale esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione della convenzione nel rispetto di quanto fissato dal presente disciplinare.
L'Amministrazione Comunale può verificare, senza obbligo di preavviso lo stato d'uso degli impianti.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: il contratto d'appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente invito, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto).

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: l'aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto a costituire e trasmettere al Comune di Limena, le seguenti garanzie:

- la **CAUZIONE DEFINITIVA** costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- la **POLIZZA DI ASSICURAZIONE** prevista specificamente dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, avente le caratteristiche minime previste dalla convenzione, a norma di legge:
  La cauzione definitiva e la polizza di cui sopra devono risultare conformi a quanto previsto dall'art. 103, comma 9, del D.lgs 50/2016.

FACOLTA' DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara d'appalto.

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l'affidamento dei lavori oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

Sezione 8 – Ulteriori informazioni utili e recapiti

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del come modificato dall'arrt. 204 del D.lgs 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it). Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs 50/2016.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA: per quanto concerne l'accesso agli atti di gara si applica espressamente quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs 163/2016 cui si rinvia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: titolare del trattamento nonché responsabile è il responsabile dell'area tecnica; il trattamento è finalizzato alllo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; il trattamento è autorizzato in base del D.Lgs. 196/2003 ed i dati sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipare alla gara stessa

INFORMAZIONI AI CONCORRENTI: ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall'interpretazione della convenzione e relative a diritti soggettivi, previa verifica della possibilità di arrivare a una transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE: Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme regolamentari, del Codice Civile, alle leggi statali e regionali, in particolare alla Legge regionale Veneto n. 8/2015, al regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.07.2016 ed agli usi in materia.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Emanuele Briani del Comune di Limena.

La gara di cui al presente avviso è stata approvata con determinazione a contrarre della Responsabile del Settore Servizi alla Persona Cultura Sport del Comune di Limena n. 315 del 01/08/2019 reg. gen. del 31/07/2019

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste alla Stazione Appaltante:

- telefono 049/8844311-314
- E-mail cultura@comune.limena.pd.it o t.valesin@comune.limena.pd.it
  PEC Limena.pd@cert.ip-veneto.net